

D.L. 30 novembre 1995 n. 508

DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1995 N. 508

(Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1995 n. 280)

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonché di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differenziare, in relazione alle rispettive potenze, gli impianti termici, al fine di consentire il controllo sull'esercizio e la manutenzione degli stessi da parte di personale munito di certificato di qualità ed iscritto in appositi albi nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2

1. A partire dal 1 luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1.4 per cento in volume.
2. A partire dal 1 luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.
3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).
4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.
2. A partire dal 1 marzo 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 31 dicembre 1999 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1000 m cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
6. Entro il 30 dicembre 1995 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.
7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 kW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 kW, a decorrere dal 1 giugno 1996.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

